

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE SICA

Seduta del 06/05/2026

FATTO

Il ricorrente, qualificandosi come erede del padre deceduto in Germania in data 10.12.1996, rappresenta che l'asse ereditario era costituito da diversi conti correnti, tra i quali uno – radicato presso l'intermediario convenuto – con un saldo di € 112.000,00 e altri due conti – in origine accesi presso intermediari terzi e poi confluiti nella resistente – con saldi di € 11.000,00 e 15.000,00. Riferisce di aver richiesto, in data 29.04.2025, la distribuzione delle somme e di non aver ottenuto alcuna risposta dalla banca, nonostante l'avvenuta presentazione della documentazione attestante la sua qualità di erede. Chiede che l'Arbitro accerti il diritto a ottenere la liquidazione dei menzionati saldi.

L'intermediario, preliminarmente, eccepisce: l'avvenuta prescrizione del diritto del ricorrente di accettare l'eredità paterna; l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro poiché l'accoglimento delle richieste di parte attrice determinerebbe l'esercizio di una attività consulenziale; l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro in quanto dal decesso del *de cuius* alla data del ricorso sarebbero decorsi circa diciannove anni; la violazione del principio della domanda in ragione della genericità delle affermazioni rese dal ricorrente, prive di oggettivi elementi probatori.

Nel merito, l'intermediario sottolinea di non aver potuto svolgere le opportune ricerche a causa della mancata indicazione del codice fiscale del *de cuius*. Rappresenta inoltre che i rapporti indicati dal ricorrente non sono riconducibili al *de cuius* e che il ricorrente si è limitato ad allegare un estratto della dichiarazione di successione, senza produrre alcuna certificazione in originale.

Chiede quindi che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia respinto.

DIRITTO

Ai fini della risoluzione dell'odierna controversia, avente ad oggetto la liquidazione – pro quota – dell'eredità del padre del ricorrente, il Collegio, ritenendo di poter superare tutte le altre eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario, deve soffermarsi su quella, del tutto assorbente, relativa alla qualità di erede del ricorrente.

Come anticipato, il *de cuius* è deceduto in Germania in data 10.12.1996. Il ricorrente, in proposito, non ha prodotto alcun documento idoneo ad attestare l'accettazione dell'eredità nel termine decennale prescritto dall'art. 480 cod. civ. Sono presenti in atti i seguenti documenti, dai quali però non è possibile ricavare la qualità di erede di parte attrice: certificato di morte; certificato ereditario collettivo redatto in Germania in data 07.03.2003: una pagina della dichiarazione di successione; dichiarazione sostitutiva della qualità di erede datata 17.03.2025 (ossia ben oltre il termine decennale).

Di conseguenza, il Collegio, nel corso della riunione del 10 aprile 2026, ha invitato la parte ricorrente a produrre copia della documentazione attestante l'accettazione dell'eredità e copia integrale della dichiarazione di successione e della relativa ricevuta di presentazione.

Atteso che il ricorrente non ha riscontrato la richiesta dell'Arbitro e che la documentazione in atti non è sufficiente a dimostrare la qualità di erede, il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE